

CONGEDO PARENTALE AD ORE.

Il 17 settembre 2019 Poste Italiane e le OO.SS. nazionali hanno sottoscritto un verbale di accordo per l'introduzione di una nuova modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, in coerenza con quanto previsto dall'art. 43, comma V, del CCNL vigente.

L'intesa prevede, in via sperimentale per il periodo 1 ottobre 2019 - 31 marzo 2020 e con riferimento a tutto il personale avente diritto all'istituto in argomento, la facoltà di fruire del congedo parentale su base oraria in misura pari:

- ad 1/3 della propria giornata lavorativa;
o
- alla metà della propria giornata lavorativa.

Al fine di consentire la determinazione della durata del congedo parentale ad ore rispetto alla frazione prescelta, l'Accordo individua la misura convenzionale della giornata lavorativa in relazione alle diverse tipologie di articolazione oraria presenti in Azienda.

In particolare:

- la durata della giornata lavorativa viene convenzionalmente fissata in 6 ore per i dipendenti a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 6 giorni, con la conseguente possibilità per gli stessi di fruire a titolo di congedo parentale ad ore di un'assenza pari a 2 ore, nel caso di opzione per la misura di 1/3 della durata giornaliera, o di 3 ore, in caso di opzione per la misura di 1/2;
- per i dipendenti a tempo pieno con attività lavorativa articolata su 5 giorni, la durata della giornata lavorativa viene convenzionalmente stabilita in 7 ore e 12 minuti, con la conseguente possibilità per gli stessi di fruire, a titolo di congedo parentale ad ore, di un'assenza pari a 2 ore e 24 minuti, nel caso di opzione per la misura di 1/3 della durata giornaliera, o di 3 ore e 36 minuti, in caso di opzione per la misura di 1/2;
- per il personale a tempo pieno con attività articolata su 11 giorni lavorativi ogni due settimane di calendario (cd. "Modello Bolzano"), la durata giornaliera si ritiene convenzionalmente pari a 6 ore e 36 minuti e, pertanto, la fruizione frazionata potrà avvenire in misura pari a 2 ore e 12 minuti (1/3 della durata giornaliera) o 3 ore e 18 minuti (1/2 della durata giornaliera);
- per il personale part time ex orizzontale (riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera), la fruizione frazionata potrà avvenire in misura pari ad 1/3 o 1/2 della giornata lavorativa convenzionale calcolata prendendo a riferimento l'orario medio giornaliero del mese precedente a quello di fruizione (si considerano esclusivamente le settimane intere comprese nel medesimo periodo);

RisorseUmaneOrganizzazione

CongedoParentaleAdOre

NoidiPoste



- per il personale part time con riduzione della prestazione lavorativa su base settimanale, mensile e/o annua (PT ex verticale), ivi incluso quello con contestuale riduzione della prestazione lavorativa su base giornaliera (PT ex misto), la fruizione frazionata potrà avvenire in misura pari ad 1/3 o 1/2 della durata giornaliera, determinata con riferimento all'orario medio giornaliero della settimana di fruizione del congedo.

In ogni caso, la durata del congedo ad ore dovrà essere fruita dagli interessati in misura puntuale (né più né meno di quanto spettante), in entrata o in uscita, con una tolleranza massima di 5 minuti per ciascun periodo di assenza, senza possibilità di ulteriore o diverso frazionamento.

Inoltre, la somma delle frazioni orarie di congedo parentale richieste ed effettivamente fruita nell'arco di ciascun mese solare dovrà corrispondere ad una o più giornate intere; in caso contrario, le ore di assenza non riconducibili ad 1 giorno intero saranno convertite in altro titolo a carico della/del dipendente.

Il beneficio dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi presentando all'Azienda il modulo allegato nel quale dovrà essere indicata la misura prescelta (1/3 o 1/2), le giornate di calendario interessate dall'assenza e la collocazione oraria, in entrata o in uscita, della stessa; alla richiesta verso l'Azienda dovrà essere allegata l'apposita domanda presentata all'INPS, attraverso i consueti canali (es. tramite patronato, *online* sul portale dell'INPS, ecc.).

Per tutti gli ulteriori aspetti restano ferme le disposizioni di legge e di contratto vigenti in materia.

Resta, altresì, invariata la disciplina del congedo parentale fruito in modalità giornaliera, settimanale o mensile, nonché i limiti individuali di congedo parentale spettante a ciascun genitore.

Le funzioni RUO competenti sono a disposizione per fornire ogni ulteriore chiarimento necessario.

Roma, 30 settembre 2019

RisorseUmaneOrganizzazione

CongedoParentaleAdOre

NoidiPoste

